

TI_GERICHTE 30.2012.8 vom 18. Juni 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2012.8

FR: TI_GERICHTE 30.2012.8 du 18 juin 2012

IT: TI_GERICHTE 30.2012.8 del 18 giugno 2012

Regeste

Contributi dovuti da persona senza attività lucrativa ora divorziata, ma durante l'anno di contribuzione sposata. I contributi sono calcolati sui redditi x 20 e sulla sostanza dei coniugi, diviso 2, indipendentemente dal regime dei beni e se sono tassati fiscalmente separatamente. Riparto intercantonale

Erwägungen

E. 7

lett. q OAVS in occasione del primo versamento (STF H 242/04 dell'8 settembre 2005). Per sostanza, ai fini dell'art. 28 OAVS si deve intendere l'insieme dei beni mobili o immobili di proprietà dell'assicurato, situati sia in Svizzera che all'estero (RCC 1952 pag. 94; Käser, Assurance-Vieillesse et Survivants II, FJS n. 468, pag. 15). Fanno pure parte della sostanza determinante del marito i beni della moglie qualunque sia il regime matrimoniale dei coniugi (DTF 135 V 361; Pratique VSI 1994 pag. 174; RCC 1991 pag. 437 consid. 4b, DTF 105 V 241), i beni di cui l'assicurato ha l'usufrutto ed i beni dei figli minorenni (DTF 101 V 178 = RCC 1976 pag. 153). Ciononostante, computabile è unicamente la sostanza al netto, vale a dire che dal valore lordo devono essere detratti, fra l'altro, i relativi debiti (Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 228, N. 10.28; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), pag. 347 N. 24 ad art. 10 LAVS). 4. Giusta l'art. 28 cpv. 1 OAVS, per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di Fr. 382.- (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza ed al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. Questa norma indica inoltre come vanno calcolati i contributi. Secondo l'art. 28 cpv. 2 OAVS, se la persona che non esercita un'attività lucrativa dispone contemporaneamente di sostanza e di un reddito conseguito in forma di rendita, l'importo annuo della rendita moltiplicato per 20 va addizionato alla sostanza. Per il calcolo del contributo, la sostanza e l'importo del reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 devono essere arrotondati ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS). A norma dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi. Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge. L'art. 28 cpv. 4bis OAVS, nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2011, prevede che, alle condizioni dell'articolo 3 capoverso 3 LAVS, i contributi delle

persone senza attività lucrativa sono considerati pagati per tutto l'anno in cui il matrimonio è stato concluso oppure sciolto. Quindi, i contributi della singola persona sposata senza attività lucrativa sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS). Il Tribunale federale ha stabilito che l'art. 28 cpv. 4 OAVS è conforme alla legge ed alla Costituzione (STFA inedita H 199/00 del 18 gennaio 2001, consid. 2 b, DTF 125 V 221 = Pratique VSI 1999 pag. 118; DTF 125 V 230 = Pratique VSI 1999 pag. 204). 5. I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 29 cpv. 1 OAVS). I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre (art. 29 cpv. 2 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 3 OAVS, le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali. La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantonali (art. 29 cpv. 4 OAVS). Per l'art. 29 cpv. 5 OAVS, l'importo delle spese stimato per il calcolo dell'imposta secondo il dispendio giusta l'art. 14 LIFD deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di rendita. La corrispondente tassazione relativa a quest'imposta è vincolante per le casse di compensazione. Gli art. 22 a 27 OAVS, riferiti ai lavoratori indipendenti, sono per il resto applicabili per analogia al calcolo dei contributi per le persone senza attività lucrativa (art. 29 cpv. 6 OAVS). Questo Tribunale osserva, infine, che le comunicazioni delle autorità fiscali riguardanti la sostanza sono vincolanti per l'amministrazione (Käser , Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, pag. 231, N. 10.34; N. 2105 DIN). Invece, le comunicazioni di queste autorità concernenti il reddito conseguito in forma di rendita non sono vincolanti per le Casse di compensazione, a causa della differente definizione di questo reddito nel diritto fiscale ed in quello dell'AVS (N. 2108 DIN). 6. Va poi rilevato che per giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.). Le

comunicazioni fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; Käser , Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32, pag. 212; Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., pag. 312 N. 151 ad art. 9 LAVS). Va a questo proposito rammentato che secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR 1997 AVS N 110 pag. 341 segg. consid. 5a; STCA del 31 luglio 2000 in re R.M.).

7. In specie, la Cassa di compensazione ha calcolato i contributi dovuti dal ricorrente sulla scorta della comunicazione dell ' Ufficio di tassazione di _____ che, il 15 (doc. 4) ed il 22 dicembre 2011 (doc. 3), ad esplicita richiesta dell'amministrazione del 26 agosto 2011 (docc. 5 e 6), ha indicato sia la sostanza netta di _____ (doc. 3) detenuta in Svizzera (Fr. 15'648.-) al 31 dicembre 2009, sia il reddito conseguito sotto forma di rendite nel 2009 dall'assicurato (Fr. 41'015.-, doc. 4) e da sua moglie (Fr. 47'285.-, doc. 3), specificando trattarsi nel primo caso di una pensione e nel secondo di un'indennità giornaliera della _____. Moltiplicando per 20 la somma di questi redditi conseguiti sotto forma di rendita e sommando il risultato ottenuto alla sostanza netta, sulla sostanza determinante che ne è scaturita, diviso due, la Cassa ha così calcolato in Fr. 1 '973,90 i contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa per il 2009.

L'insorgente non ha contestato l'obbligo di dover pagare i contributi quale persona senza attività lucrativa, ma ha chiesto che siano calcolati separatamente, ossia sulla base della sostanza privata di ogni singolo contribuente, dato che anche fiscalmente i coniugi sono stati tassati separatamente.

8. Va innanzitutto rilevato che la circostanza che il ricorrente è divorziato dal settembre 2010 (doc. 4) è ininfluenza, giacché i contributi dell ' anno contestato (2009) devono essere calcolati sulla base dello stato di fatto in cui si trovava l ' insorgente in quell ' anno di calcolo dei contributi, ovvero quando era ancora coniugato. Anche il fatto che l'interessato fosse separato di fatto non gli può essere d'aiuto poiché, per costante giurisprudenza, i contributi della singola persona sposata, senza attività lucrativa, sono determinati sull'insieme dei redditi da pensione e sostanza dei coniugi, il tutto diviso per metà, qualunque sia il loro regime e anche qualora i coniugi siano stati tassati in modo separato (Greber/Duc/Scartazzini , op. cit., pag. 347 N. 25 ad art. 10 LAVS: “ Si un assuré non-actif marié est soumis au paiement des cotisations, la fortune des deux conjoints doit être additionnée, quel que soit le régime matrimonial et même si les époux sont imposés fiscalement de manière séparée: la moitié de ce montant est prise en compte pour calculer les cotisations de cet assuré (art. 28 al. 4 RAVS) ”). Ciò, del resto, viene confermato anche dall'art. 28 cpv. 4 OAVS, il quale prevede che se una persona coniugata deve pagare contributi come persona senza attività lucrativa, i suoi contributi sono determinati in base alla metà della sostanza e del reddito conseguito in forma di rendita dei coniugi . Questa disposizione si applica anche a tutto l'anno civile in cui è stato concluso il matrimonio. Per tutto l'anno civile durante il quale è stato pronunciato il divorzio, i contributi sono determinati secondo il capoverso 1. Quest'ultimo si applica pure al periodo successivo al decesso del coniuge (cfr. anche N. 2078 e seguenti DIN). Come rileva Kieser, in *Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG*, Zurigo 1996, pag. 84 ad art. 10, „ keine Bedeutung hat der zwischen den Eheleuten vereinbarte Güterstand (ZAK 1986 515 E 3b), und es ist auch nicht die Berufung darauf möglich, dass aus dem Vermögen des in Gütertrennung lebenden Ehegatten kein Nutzen gezogen wird (103 V 51) “. Nella *Pratique VSI* 1996 pag. 25, l'introduzione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS è stata così giustificata: " Faute de disposition légale ou réglementaire, le Tribunal fédéral des assurances a décidé que les

conditions sociales de l'époux sans activité lucrative se détermine sur la base non seulement de sa fortune et de son revenu sous forme de rente à lui, mais aussi sur ceux de sa femme (VSI 1994, p. 174 consid. 3 et 4a; RCC 1991, p. 433; ATF 105 V 243 = RCC 1980, p. 248; RCC 1985, p. 158). Le Tribunal fédéral des assurances étaye cette jurisprudence par l'obligation conjugale d'assistance et d'entretien qui incombe aux époux quel que soit le régime matrimonial. Poursuivre cette pratique reviendrait à charger de manière excessivement forte les couples, qui ne tombent pas sous le coup de l'article 3, alinéa 3 LAVS. Pour cette raison, il faut introduire au niveau du règlement une disposition qui soit appropriée et proportionnelle. Une correction au niveau du règlement s'impose directement. Conformément à cela, la fortune et le revenu sous forme de rente des époux conjoints doivent être additionnés, indépendamment du régime matrimonial et même si les époux sont imposés séparément; la moitié de ce montant doit être prise en compte pour calculer les cotisations du ou des conjoints non actifs." (sottolineatura della redattrice) Nel caso di specie, pertanto, la circostanza che i coniugi RI 1 hanno vissuto separatamente sin dal giorno del matrimonio nel giugno 2009 fino al divorzio che è giunto un anno dopo, costituendo così un domicilio civile proprio ciò che ha permesso loro di essere tassati fiscalmente in maniera separata ciascuno per i propri redditi e la propria sostanza, non è un motivo, dal profilo dei contributi sociali, per non calcolare il contributo del marito sulla base della sostanza e del reddito complessivo dei coniugi . Accertato quindi che nel 2009 il ricorrente era coniugato, il suo contributo va di conseguenza calcolato sulla base delle rendite conseguite dall'assicurato stesso e da sua moglie, moltiplicate per venti, cui va aggiunta la sostanza netta detenuta da entrambi i coniugi in Svizzera ed all'estero. Il risultato così ottenuto va poi diviso per due conformemente a quanto prevede il citato art. 28 cpv. 4 OAVS. 9. Il TCA evidenzia inoltre che le notifiche di tassazione IFD 2009 di entrambi i coniugi sono regolarmente cresciute in giudicato. In tali circostanze, le informazioni ivi contenute stabilite dal competente Ufficio di tassazione devono essere considerate vincolanti per l' amministrazione e per il Giudice delle assicurazioni sociali (art. 23 cpv. 4 OAVS). Questo Tribunale non è quindi legittimato a scostarsi dagli elementi esibiti dall' autorità fiscale, essendo essi corretti e cresciuti incontestati in giudicato, come confermato dalle comunicazioni del 6 settembre 2011 (doc. 3) e del 15 dicembre 2011 (doc. 4) dell' autorità di tassazione, espressamente interpellata dalla Cassa di compensazione. Per il calcolo dei contributi del ricorrente senza attività lucrativa, si tratta di stabilire il reddito conseguito sotto forma di rendita e la sostanza netta complessiva in Svizzera ed all' estero dei coniugi . 10. Per quanto concerne la determinazione della sostanza netta in Svizzera ed all' estero da considerare per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG dovuti come persona senza attività lucrativa, la somma fissata dall'amministrazione (Fr. 27'767.-) non è stata contestata, come tale, dal ricorrente. È comunque opportuno verificarla anche nella presente sede. Per l'anno 2009 (doc. 10) , la Cassa di compensazione si è basata su una sostanza netta di Fr. 15'648.-, a cui ha dapprima dedotto il valore della sostanza immobiliare detenuta dall' insorgente in Ticino di Fr. 80'791.- (doc. 3) e poi ha aggiunto il valore totale di ripartizione degli immobili calcolato in Fr. 92'910.- (Fr. 80'791.- x 115 : 100), per ottenere una sostanza netta complessiva in Svizzera ed all' estero pari a Fr. 27'767.- (Fr. 15'648.- - Fr. 80'791.- + Fr. 92'910.-). La soluzione adottata dalla Cassa di compensazione è corretta. Essa si basa in effetti sul citato art. 29 cpv. 3 OAVS, secondo cui le autorità fiscali stabiliscono la sostanza determinante basandosi sulla tassazione cantonale cresciuta in giudicato e tengono conto dei valori di riparto intercantonali . Pertanto, è a giusta ragione che la sostanza immobiliare detenuta dall' insorgente in Ticino sia stata rivalutata secondo il coefficiente di

rivalutazione del 115% valido nel nostro Cantone dal 2002 per gli immobili non agricoli e che il nuovo importo ottenuto sia stato conteggiato per fissare la sostanza determinante. Si ottiene così l'importo di Fr. 27'767.- a titolo di sostanza netta complessiva in Svizzera ed all'estero valida per la fissazione dei contributi AVS/AI/IPG giusta l'art. 29 cpv. 3 OAVS e che va dunque qui confermata. 11. Per quanto concerne il reddito percepito sotto forma di rendite di ogni genere, la Cassa di compensazione ha accertato che nel 2009 il ricorrente ha percepito una rendita pensionistica ammontante a Fr. 41'015.- (doc. 4), mentre la (ex) moglie delle indennità giornaliere dell'assicurazione infortuni di Fr. 47'287.-. La somma, pari a Fr. 88'300.-, va dunque moltiplicata per venti, per ottenere l'importo di Fr. 1'766'000.- (art. 28 cpv. 2 OAVS). 12. Alla luce di quanto precede, in applicazione dell'art. 28 cpv. 4 OAVS, i calcoli effettuati dall'amministrazione per stabilire la sostanza determinante dell'assicurato sono corretti. Infatti, i contributi dovuti come persona senza attività lucrativa vanno giustamente fissati per l'anno 2009 sulla base di una sostanza netta in Svizzera e all'estero di Fr. 27'767.- e di un reddito percepito sotto forma di rendita di Fr. 1'766'000.-. Dalla somma di questi importi, divisa per due ex art. 28 cpv. 4 OAVS essendo il ricorrente coniugato, si ottiene così una sostanza determinante di Fr. 896'883.- ($\{Fr. 27'767.- + [Fr. 88'300.- \times 20]\} : 2$). La Cassa di compensazione ha quindi correttamente calcolato i contributi AVS/AI/IPG per il 2009 arrotondando la sostanza determinante ai Fr. 50'000.- inferiori (art. 28 cpv. 3 OAVS) e, fondandosi sulla tabella indicata all'art. 28 cpv. 1 OAVS (oltre agli art. 3 cpv. 1bis LAI e art. 1bis cpv. 2 OAI per i contributi AI e all'art. 27 cpv. 2 LIPG ed all'art. 36 cpv. 2 OIPG per i contributi IPG), ha inoltre computato le spese amministrative, ossia il 2% del contributo di Fr. 1'616.- (art. 157 OAVS ed art. 1 dell'Ordinanza sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dell'AVS, RS 831.143.41, valida per l'anno 2009), così pure i contributi per gli assegni di famiglia e per gli assegni integrativi, fissando quindi nell'importo di Fr. 1'973,90 il contributo AVS/AI/IPG totale dovuto per quell'anno di contribuzione. In virtù di quanto esposto, le cifre ritenute dalla Cassa di compensazione sono tutte corrette, così pure i contributi AVS/AI/IPG stabiliti e pretesi nei confronti dell'interessato. 13. Come indicato dalla Cassa di compensazione, all'assicurato resta sempre aperta dapprima la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tal caso un'esplicita richiesta va fatta alla Cassa. Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1). La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamenti, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3). 14. Eventualmente, inoltre, i contributi dovuti in applicazione degli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1 LAVS, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 LAVS). Giusta l'art. 31 cpv. 1 OAVS, chi postula la riduzione del contributo deve rendere verosimile che il suo pagamento integrale non può essere esatto. In proposito, come ha ricordato l'amministrazione, per potere procedere con la riduzione dei contributi occorre in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61;

RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). Infatti, i contributi personali di un assicurato che possiede una sostanza non possono essere ridotti, anche se egli non ne può disporre. In questa situazione, si giustifica al massimo la concessione di una proroga di pagamento (RCC 1978 pag. 522). 15. Infine, a norma dell' art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l' assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell' interessato e previa consultazione dell' autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo. Secondo la giurisprudenza consolidatasi attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501). L' art. 32 cpv. 1 OAVS prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all' articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la domanda all' autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere. Giusta l' art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell' autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell' art. 52 LPGa o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGa (art. 32 cpv. 3 OAVS). Per l' art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull' assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell' Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell' assistenza pubblica. In concreto, siccome la decisione di condono spetta dunque in primo luogo alla Cassa di compensazione, che deve decidere su regolare istanza formulata dall' interessato, la scrivente autorità giudicante non ha la facoltà di pronunciarsi direttamente come prima istanza in merito ad un' implicita richiesta di condono del ricorrente, che lamenta problemi economici. Fanno infatti difetto tanto una decisione formale (art. 49 LPGa) quanto una decisione su opposizione (art. 52 LPGa) che rifiutano di concedere il citato condono e che devono entrambe essere emanate dalla Cassa. Solo quando l' amministrazione emetterà la decisione su opposizione negativa l' assicurato potrà impugnarla mediante ricorso davanti a questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (art. 56 LPGa). Tuttavia, questa specifica domanda di condono potrà essere inoltrata alla Cassa unicamente dopo che la decisione di fissazione dei contributi del 5 luglio 2011 che il

ricorrente ha impugnato sarà cresciuta in giudicato, ovvero quindi solo se il presente giudizio del TCA non sarà oggetto di ricorso al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione della presente. 16. Stante quanto precede, la decisione impugnata deve pertanto essere confermata ed il ricorso respinto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.